



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
11^a Seduta
Martedì 10 novembre 2020

Deliberazione n. 65 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15. Proroga del termine di adeguamento.

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 19, assenti 11

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i tre articoli che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 19, a favore 19 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 13 novembre 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 65 del 10 novembre 2020

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUI REQUISITI
STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE
PER LA PRIMA INFANZIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA
LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2013, N. 15.
PROROGA DEL TERMINE DI ADEGUAMENTO

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2020.

Reggio Calabria, 13 novembre 2020

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

Con la legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia) si è provveduto a disciplinare:

- a) la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- b) il coordinamento di interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione;
- d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

L'articolo 10 ha demandato alla Giunta regionale di adottare con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Con l'articolo 23, così come modificato dalla L.R. n. 7/2020, è stato fissato al 31 dicembre 2020 il termine assegnato alle strutture socio-educative, sia pubbliche che private per adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla legge e dal successivo regolamento.

L'adeguamento comporta, tuttavia, una serie di modifiche strutturali, nonché misure organizzative complesse, che diverse strutture hanno ancora in corso e non hanno del tutto completate, anche per i costi di non poco conto da sostenere. Pertanto, si rende necessario fissare un nuovo ed ultimo termine in modo che tutti coloro che gestiscono questi servizi possano mettersi in regola ed evitare, in caso di mancato adeguamento, la chiusura e la conseguente interruzione delle attività, con conseguenze anche sui lavoratori e sulle famiglie che verrebbero private di questi importanti servizi.

Rideterminando il nuovo termine per l'adeguamento, si rende necessario che il regolamento attuativo 23 settembre 2013, n. 9, previsto dall'articolo 10 della l.r. 15/2013 e approvato con delibera della Giunta regionale n. 313/213, tenuto conto che risale a ben sette anni fa, fissi termini allineati ed aggiornati alla data di entrata in vigore della presente legge. Pertanto, si rende necessario autorizzare la Giunta ad apportare al regolamento le opportune modifiche sui termini ivi previsti anche nelle disposizioni transitorie, altrimenti si vanificherebbero le modifiche apportate ai termini di legge.

Si precisa che l'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale.



Consiglio regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale. P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta spese trattandosi di norma di carattere ordinamentale	//	//	//
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale non è necessario indicare i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
//	//	//	//	//
Totale				

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica articolo 23 l.r. 15/2013. Proroga del termine di adeguamento)

1. All'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis: "La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al regolamento attuativo di cui all'articolo 10, le necessarie modifiche per allineare i termini, anche connessi a norme transitorie ivi previste, fissandoli alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.